



CH-3003 Berna

SECO; bev

POST CH AG

per e-mail

Alle commissioni paritetiche dei CCL interessati

Berna, 6 luglio 2026

Conferimento del carattere obbligatorio generale alle disposizioni relative al tempo di tragitto nei CCL

Gentili signore,
Egregi signori,

Il Consiglio federale ha conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) del vostro settore. La SECO, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 7 della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311), ha il compito di esaminare il contenuto dei CCL per il quale è richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale.

Numerosi CCL prevedono disposizioni relative alla contabilizzazione del tempo di tragitto quando il lavoratore deve recarsi al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, ad esempio in un cantiere. Spesso, tali disposizioni specificano che il tempo di tragitto viene contabilizzato come tempo di lavoro solo dopo una certa durata, nella maggior parte dei casi 30 minuti, o un certo numero di chilometri (raggio). Tuttavia, queste disposizioni non sono, in tutti i casi, conformi alla Legge sul lavoro (LL, RS 822.11) e, in particolare, all'articolo 13, capoverso 2 dell'Ordinanza 1 relativa alla Legge sul lavoro (OLL1; RS 822.111).

Infatti, l'articolo 13 OLL1 prevede che il tempo che il lavoratore dedica al tragitto per recarsi al proprio luogo di lavoro e tornare a casa non sia considerato tempo di lavoro. La stessa disposizione specifica, inoltre, che il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro deve essere contabilizzato come tempo di lavoro e stabilisce una regola particolare quando il lavoratore deve svolgere la propria attività in un luogo diverso dal suo luogo di lavoro abituale, ad esempio in un cantiere. In tal caso, se la durata ordinaria del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale durata del tragitto è considerata tempo di lavoro (art. 13, cpv. 2, OLL1). Di conseguenza, le disposizioni generali menzionate nei CCL che escludono la contabilizzazione dei primi minuti o dei primi chilometri

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Valerie Berger
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Tel. +41 58 462 27 45
valerie.berger@seco.admin.ch
<https://www.seco.admin.ch>



di tragitto possono, in determinate situazioni, essere contrarie all'articolo 13 OLL1 nella misura in cui non tengono conto delle diverse specificità dei casi concreti riscontrati nella pratica.

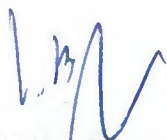
Alla luce di quanto sopra, la SECO conferma la sua prassi di non dichiarare d'obbligatorietà generale le disposizioni che non rispettano la LL, conformemente all'articolo 2, capoverso 4, LOCCL, che prescrive che il conferimento del carattere obbligatorio generale non deve essere contrario al diritto imperativo federale o cantonale. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi disparità di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori membri delle associazioni firmatarie e datori di lavoro e lavoratori dissidenti, come previsto anche dall'articolo 2 capoverso 4 LOCCL, la SECO richiede che le disposizioni relative al tempo di tragitto che violano il diritto imperativo siano obbligatoriamente soppresse dai CCL.

Tuttavia, le parti sociali restano libere di stabilire disposizioni secondo cui il tempo di tragitto non viene conteggiato nella durata settimanale o mensile del lavoro definita dal contratto collettivo, ma viene comunque conteggiato nell'ambito della durata massima della settimana lavorativa prescritta dall'articolo 9 LL. Le parti contraenti possono inoltre disciplinare liberamente, nei limiti fissati dalla legge e dalla giurisprudenza, la questione dell'indennizzo del tempo di tragitto.

Dopo aver esaminato il vostro CCL, risulta che l'articolo che disciplina il tempo di tragitto non rispetta le disposizioni della LL. Come menzionato sopra, questa disposizione deve essere soppressa dal contratto collettivo di lavoro o modificata. Questa modifica deve avvenire il più rapidamente possibile, ad esempio in occasione di una prossima procedura di conferimento del carattere obbligatorio generale.

Il capo del Settore Contratti collettivi di lavoro, Signora Sandra Nenning (tel. +41 58 465 80 78; sandra.nenning@seco.admin.ch), resta a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Vi raccomandiamo di trasmetterci, prima della presentazione della richiesta formale di conferimento del carattere obbligatorio generale, il vostro nuovo articolo/l'articolo modificato relativo al tempo di tragitto, affinché possa essere esaminato in anticipo.

Le porgiamo i nostri distinti saluti.



Valerie Berger

Capo campo prestazioni Libera
circolazione delle persone e Relazioni di
lavoro